CAMERA DEI DEPUTATI N. **2863**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

EVI, PRESTIPINO, BOLDRINI, ROGGIANI, GADDA, DE MONTE

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni sulle strutture ricettive per gatti e per l'istituzione di codici ATECO specifici per le attività e le professioni del settore felino e di un ente nazionale di certificazione delle strutture e delle professionalità operanti nel medesimo settore

Presentata il 1° aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! — La presente proposta di legge reca una delega al Governo per l'adozione di una disciplina organica relativa alle strutture ricettive per gatti e ai servizi dedicati esclusivamente ai felini, con l'obiettivo di superare le attuali incertezze normative, assicurare livelli qualitativi uniformi nel territorio nazionale e valorizzare un settore in rapida crescita.

Negli ultimi anni si è registrata in Italia una significativa espansione dei servizi del settore felino: pensioni e hotel, servizi di consulenza comportamentale, attività di cura e custodia professionale *(cat sitting)* e altre attività connesse. Tale sviluppo è avvenuto in assenza di una cornice normativa univoca e coerente, determinando incertezze burocratiche, fiscali e assicurative sia per gli operatori sia per gli utenti.

La normativa vigente presenta una frammentazione che, oltre a rendere complesso l'avvio e la gestione di tali attività, non garantisce livelli minimi omogenei in tutto il territorio nazionale. In particolare, le strutture ricettive per gatti non sono individuate da un codice ATECO specifico, con ricadute negative in materia di autorizzazioni, inquadramento fiscale, accesso alle coperture assicurative e certificazioni di qualità. Questo vuoto normativo produce conseguenze concrete per oltre undici milioni di famiglie italiane che possiedono un gatto e che non dispongono di strumenti per orientarsi tra operatori seri e improvvisati.

La presente proposta di legge intende perseguire tre obiettivi fondamentali:

in primo luogo, la definizione di codici ATECO specifici per le strutture e i servizi rivolti esclusivamente ai gatti, al fine di eliminare ogni ambiguità interpretativa e semplificare gli adempimenti per gli operatori;

in secondo luogo, la definizione di linee guida nazionali uniformi per la gestione delle strutture ricettive per gatti, in conformità ai livelli etologici più avanzati, che promuovano ambienti arricchiti sul piano sensoriale, sociale e strutturale, privi dell'utilizzo di gabbie e adeguati al benessere psicofisico dell'animale;

in terzo luogo, l'istituzione di un ente certificatore nazionale con il compito di riconoscere e certificare le strutture ricettive per gatti e di definire i percorsi formativi e di qualificazione per *cat sitter*, consulenti del comportamento felino e operatori delle strutture medesime.

Tali strumenti sono fondamentali per garantire qualità, professionalità e tutela degli animali e degli utenti, contrastando l'improvvisazione oggi diffusa nelle attività e nelle professioni del settore felino. Ad oggi, numerosi operatori svolgono la propria attività in contesti privi di garanzie sanitarie adeguate, come la verifica delle vaccinazioni degli animali ospitati, e senza livelli strutturali verificabili, con potenziali danni sul piano sanitario, sociale ed economico.

L'intervento normativo è volto altresì a contrastare l'evasione fiscale diffusa che caratterizza tale settore, generando benefìci per le entrate statali reinvestibili nel comparto stesso.

La presente proposta di legge, oltre a rispondere a una domanda sociale crescente di tutela e benessere degli animali da compagnia, mira a sostenere un settore estremamente dinamico, che negli ultimi anni ha mostrato una costante espansione per quanto concerne i servizi offerti e le nuove attività imprenditoriali. Emerge infatti una grande richiesta di strutture e operatori professionali e certificati a cui affidare il proprio animale da compagnia con serenità.

La definizione di un quadro di riferimento stabile e omogeneo rappresenta un volano per lo sviluppo economico, favorendo gli investimenti, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro qualificati, contrastando al contempo il lavoro sommerso. Le nuove figure professionali certificate, quali gli operatori di strutture ricettive per gatti, i consulenti comportamentali, i *cat sitter* professionali, potranno inserirsi in un mercato più solido, riconosciuto e trasparente. Si prevede inoltre un innalzamento dei livelli di qualità dei servizi, con ricadute positive per il benessere animale e per il rapporto di fiducia tra operatori e cittadini.

La presente proposta di legge e i decreti legislativi che saranno adottati ai sensi della delega mirano a produrre i seguenti effetti concreti: la semplificazione amministrativa per i gestori delle strutture ricettive per gatti; una maggiore certezza normativa per gli utenti dei servizi; l'innalzamento dei livelli di benessere animale grazie alle nuove linee guida nazionali; lo sviluppo di un sistema nazionale di certificazione trasparente a tutela della qualità professionale; il rafforzamento del settore dal punto di vista economico, occupazionale e formativo.

La presente proposta di legge risponde alla necessità di colmare un vuoto normativo, valorizzare un comparto in espansione e offrire tutele più avanzate agli animali e ai cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) istituire uno o più codici ATECO specifici, nell'ambito della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto nazionale di statistica, per le attività e le professioni del settore felino, quali la gestione di strutture ricettive per gatti, la cura e custodia felina professionale e la consulenza felina professionale, indicando le eventuali sottocategorie nonché il regime fiscale e previdenziale applicabile;

b) adottare linee guida nazionali per l'autorizzazione e il funzionamento delle strutture ricettive per gatti, basate su criteri etologici avanzati, aventi efficacia di livelli minimi inderogabili;

c) istituire un ente nazionale di certificazione delle strutture e delle professionalità operanti nel settore felino, di seguito denominato « ente nazionale ».

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli da 2 a 5.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) introdurre le seguenti definizioni:

1) strutture ricettive per gatti, intese quali strutture commerciali o imprenditoriali, compresi gli hotel, le pensioni, gli asili e i centri di assistenza diurna per gatti, destinate a ospitare gatti domestici in custodia temporanea o continuativa su richiesta del proprietario o detentore dell'animale, che garantiscono servizi di accoglienza, alimentazione, monitoraggio sanitario e gestione comportamentale degli animali ospitati, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, strutturali ed etologici stabiliti dalla normativa vigente e dalle linee guida nazionali, le quali possono operare sia mediante sistemazioni individuali sia secondo il modello senza uso di gabbia *(cage-free)* o altri modelli organizzativi conformi ai livelli di benessere animale;

2) cura e custodia felina professionale *(cat sitting)*, intesa quale attività professionale di cura, custodia temporanea, assistenza e gestione domiciliare dei gatti svolta presso il domicilio del proprietario o in altri luoghi concordati, comprendente, tra le altre, le attività di alimentazione, pulizia delle aree igieniche, monitoraggio dello stato di salute e del comportamento dell'animale, somministrazione di terapie prescritte dal medico veterinario e arricchimento ambientale, svolta da operatori formati e iscritti in un registro nazionale degli operatori certificati tenuto dall'ente nazionale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*;

3) consulenza felina professionale, intesa quale attività professionale di con-

sulenza e supporto tecnico-specialistico rivolta ai proprietari o detentori di gatti, finalizzata alla prevenzione e gestione delle problematiche comportamentali, al miglioramento del benessere psicofisico dell'animale e all'ottimizzazione delle condizioni ambientali e relazionali in cui il gatto vive, che può comprendere l'analisi comportamentale, la valutazione dell'ambiente domestico, l'elaborazione di programmi di intervento e il supporto educativo al proprietario ed è svolta da professionisti formati e iscritti in un registro nazionale degli operatori certificati tenuto dall'ente nazionale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*;

4) modello senza uso di gabbia *(cage-free),* inteso quale modello operativo di gestione delle strutture ricettive per gatti nel quale i gatti ospitati non sono confinati stabilmente in gabbie o contenitori di dimensioni ridotte, fatte salve le esigenze sanitarie o di sicurezza ovvero le specifiche indicazioni del medico veterinario responsabile; tale modello privilegia gli ambienti strutturalmente arricchiti, dotati di percorsi verticali, aree di rifugio individuali, zone di alimentazione separate e spazi idonei all'espressione dei comportamenti naturali della specie, garantendo la libertà di movimento e un'adeguata gestione delle interazioni sociali tra gli animali ospitati;

5) operatore professionale del settore felino, inteso quale soggetto che esercita, in forma imprenditoriale o professionale, l'attività di gestione di strutture ricettive per gatti, di cura e custodia felina professionale o di consulenza felina professionale;

b) disporre l'aggiornamento periodico, con cadenza almeno quinquennale, dei codici ATECO istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a),* e delle linee guida nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b),* tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di etologia felina, medicina veterinaria e gestione delle strutture ricettive per animali da compagnia nonché dell'evoluzione del settore economico e professionale di riferimento, avvalendosi a tale fine della

collaborazione dell'ente nazionale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze delle regioni, l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni in materia veterinaria, sanitaria e di benessere animale introdotte dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1; le regioni possono prevedere ulteriori requisiti migliorativi o più restrittivi nel rispetto dei livelli minimi stabiliti dalla disciplina nazionale, sentito l'ente nazionale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) trasmettere alle Camere, entro sei mesi dalla data di adozione di ciascun decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, e successivamente con cadenza annuale, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della delega e sui risultati conseguiti, con specifico riferimento all'andamento delle iscrizioni nel registro nazionale degli operatori certificati, al numero di strutture ricettive per gatti certificate, all'efficacia dei percorsi formativi e all'impatto sul benessere animale.

Art. 3.

(Princìpi e criteri direttivi di delega per l'istituzione di codici ATECO specifici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) istituzione di codici ATECO specifici, nell'ambito della sezione S della classificazione delle attività economiche dell'Istituto nazionale di statistica, riferiti alle seguenti attività:

1) gestione di strutture ricettive per gatti commerciali, comprensive di hotel,

pensioni, asili e centri di assistenza e cura diurna per gatti;

2) cura e custodia felina professionale;

3) consulenza felina professionale in materia di comportamento e benessere degli animali;

b) descrizione univoca di ciascuna delle attività di cui alla lettera *a)*, numeri da 1) a 3), e delle relative sottocategorie, distinguendo tra le strutture che adottano il modello senza uso di gabbia e quelle che adottano modelli misti;

c) coordinamento della nuova classificazione con la normativa fiscale, previdenziale e assicurativa, assicurando la certezza giuridica, la semplificazione amministrativa e l'interoperabilità tra i diversi ambiti regolatori, determinando, in particolare, il coefficiente di redditività applicabile ai fini del regime forfetario e il regime previdenziale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale applicabile a ciascuna attività riferita ai codici ATECO di nuova istituzione.

Art. 4.

(Princìpi e criteri direttivi di delega per l'adozione di linee guida nazionali per le strutture ricettive per gatti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, al seguente principio e criterio direttivo specifico: adottare, con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata, le linee guida concernenti i requisiti minimi uniformi a livello nazionale per l'autorizzazione, il funzionamento e la supervisione delle strutture ricettive per gatti, prevedendo, tra le altre, le seguenti misure:

a) uso di gabbie o sistemi di contenzione individuale nei soli casi in cui sussistano esigenze di tipo sanitario, di sicurezza o di gestione temporanea, su indicazione del medico veterinario responsabile;

b) ambienti arricchiti sotto il profilo sensoriale, strutturale e sociale, nel rispetto dei criteri etologici avanzati con indicazione delle dotazioni minime obbligatorie, quali le strutture verticali, le zone rifugio individuali, le aree di alimentazione separate e il numero minimo di vaschette igieniche in rapporto agli animali ospitati;

c) livelli minimi relativi alle superfici, espressi in metri quadrati per animale ospitato, ai percorsi verticali, alle aree di rifugio, alla sicurezza, all'igiene, alla ventilazione e all'illuminazione nonché i requisiti per eventuali aree esterne e le relative misure di sicurezza perimetrale;

d) protocolli operativi per la prevenzione dello *stress*, delle malattie infettive e dei rischi comportamentali degli animali, prevedendo misure di monitoraggio e gestione;

e) presenza di un medico veterinario responsabile, anche in convenzione, previa definizione delle sue responsabilità minime, della frequenza delle visite periodiche e delle modalità di reperibilità per le emergenze;

f) percorsi di aggiornamento specifici rivolti ai medici veterinari in materia di funzionamento e controllo delle strutture ricettive per gatti, con l'indicazione del numero minimo di ore di formazione e degli enti abilitati all'erogazione dei corsi.

Art. 5.

(Princìpi e criteri direttivi di delega per l'istituzione di un ente nazionale di certificazione delle strutture e delle professionalità operanti nel settore felino)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Governo il si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un ente nazionale di certificazione delle strutture e delle professionalità operanti nel settore felino;

b) definire la composizione dell'ente nazionale, prevedendo che i componenti degli organi sono scelti, in misura non inferiore alla metà, tra soggetti con documentata esperienza professionale o imprenditoriale nel settore felino e delle strutture ricettive per gatti;

c) conferire all'ente nazionale le seguenti funzioni:

1) definizione dei livelli nazionali di qualità;

2) certificazione delle strutture ricettive per gatti e dei modelli operativi conformi alle linee guida nazionali;

3) organizzazione, accreditamento e monitoraggio dei percorsi formativi e di aggiornamento;

4) valutazione e certificazione delle competenze professionali e strutturali;

5) istituzione, tenuta e aggiornamento del Registro nazionale degli operatori certificati;

6) collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali e le amministrazioni interessate;

7) sostegno e consulenza per l'avviamento di nuove imprese nel settore felino professionale, anche mediante la pubblicazione di linee guida operative e la gestione di uno sportello informativo;

8) controllo del rapporto tra il numero di gatti consentito, la dimensione della struttura ricettiva espressa in metri quadrati e il numero di operatori ivi impiegati, definendo le soglie massime e i parametri di calcolo con apposito regolamento interno, approvato dal Ministero della salute;

9) formazione e aggiornamento sulla normativa, i metodi di lavoro e i fondi nazionali nonché pubblicazione annuale di un rapporto sullo stato del settore felino professionale;

d) attribuire al Ministero della salute e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la vigilanza sull'ente nazionale, individuandone la composizione e le fonti di

finanziamento; l'ente nazionale può operare mediante tariffe per le attività di certificazione, iscrizione e formazione nonché mediante contributi a carico del bilancio dello Stato nei limiti stabiliti dalla legge di bilancio.

PAGINA BIANCA



19PDL0190050